

COMUNE DI VIADANICA
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Sommario

Capo I - Disposizioni generali	4
Articolo 1 – Oggetto.....	4
Articolo 2 - Competenze	4
Articolo 3 - Responsabilità.....	5
Articolo 4 - Aveni diritto alla sepoltura	5
Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento	5
Articolo 6 - Registri cimiteriali	6
Articolo 7 - Scadenziario delle concessioni.....	7
Capo II - Cimiteri	7
Articolo 8 - Elenco cimiteri.....	7
Articolo 9 - Dotazioni cimiteriali	7
Articolo 10 - Reparti speciali nel cimitero.....	9
Articolo 11 - Ossario e cinerario comune	9
Articolo 12 - Giardino delle rimembranze	9
Articolo 13 - Deposito mortuario – Sala autoptica – Deposito di osservazione	9
Articolo 14 - Zona di rispetto	10
Articolo 15 - Inumazioni.....	10
Articolo 16 - Tumulazioni.....	10
Articolo 17 - Cremazione	11
Articolo 18 - Esumazioni/Estumulazioni	11
Articolo 19 - Oggetti rinvenuti e disponibilità dei materiali derivanti da sepoltura.....	12
Articolo 20 - Trasporto e corteo funebre, riti religiosi, vigilanza	13
Capo III - Concessioni cimiteriali	14
Articolo 21 - Concessioni	14
Articolo 22 - Turni di rotazione - Durata delle concessioni	16
Articolo 23 - Richiesta di sepoltura e criteri di assegnazione	17
Articolo 24 - Diritto d’uso delle sepolture private (bilocoli / quadrilocoli interrati e cappelle).....	18
Articolo 25 - Successione delle concessioni.....	19
Articolo 26 - Revoca delle concessioni.....	19
Articolo 27 - Decadenza ed estinzione delle concessioni	20
Articolo 28 - Rinuncia alla concessione e abbandono	21
Articolo 29 - Modifica o soppressione parziale di aree e manufatti cimiteriali.....	22
Articolo 30 - Manutenzione	23

Capo IV - Polizia dei cimiteri	23
Articolo 31 - Orario di visita al cimitero.....	23
Articolo 32 - Disciplina dell'ingresso e condotta all'interno dei cimiteri.....	23
Articolo 33 - Celebrazioni	25
Capo V - Imprese e lavori privati	25
Articolo 34 - Accesso al cimitero e norme in materia di sicurezza	25
Articolo 35 - Orario di lavoro	25
Articolo 36 - Vigilanza	26
Articolo 37 – Responsabilità – Deposito cauzionale.....	26
Capo VI - Edilizia cimiteriale	26
Articolo 38 – Loculi interrati e cappelle.....	26
Articolo 39 - Colombari.....	28
Articolo 40- Inumazioni	28
Capo VII - Disposizioni varie e finali	29
Articolo 41 - Cautele	29
Articolo 42 - Mutamento del rapporto concessorio.....	30
Articolo 43 - Gestori cimiteriali diversi dal Comune.....	30
Articolo 44 - Sanzioni	30
Articolo 45 - Rinvio ad altre norme	30
Articolo 46 - Entrata in vigore.....	31

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Le presenti norme, unitamente e in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., al Regolamento Regionale n.4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. e alla Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., hanno per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, preservando la salute pubblica. Con ciò si intendono regolamentate tutte quelle pratiche e precauzioni conseguenti al decesso di individui, sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle spoglie mortali.

Nel presente regolamento viene definito "coniuge del defunto" ogni figura soggettiva cui l'ordinamento giuridico accorda forme di tutela anche in prospettiva, conformemente alle modifiche della legislazione nazionale in materia.

Articolo 2 - Competenze

1. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma 3, della legge regionale 33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.
2. Qualora i servizi di polizia mortuaria siano gestiti nelle altre forme di cui agli art. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite da apposite convenzioni tra il Comune e l'ente gestore.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Aveni diritto alla sepoltura

Hanno diritto alla sepoltura nel cimitero di Viadanica:

- i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- i cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- i nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 295/1990;
- i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili e classificati come tali dalla legge.

2. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o in forma gratuita.

3. In particolare, tra i servizi gratuiti sono compresi tutti gli adempimenti, le pratiche e precauzioni conseguenti al decesso di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano

persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, al fine di garantirne una decorosa sepoltura.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa di cui al comma 3 è accertato e attestato dal Sindaco dietro presentazione attestazione isee.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 6 - Registri cimiteriali

1. Presso l'Ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Sul registro cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- c) la natura e la durata della concessione;
- d) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

4. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro apposito.

5. Tutti i contratti cimiteriali vengono registrati su un registro apposito che contiene le seguenti indicazioni:

- a Generalità del defunto;
- b Tipo di concessione;
- c Data del contratto;
- d Generalità del concessionario;
- e Numero della sepoltura.

6. I registri cimiteriali debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 7 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'Ufficio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'Ufficio comunale competente predispone annualmente, entro il mese di ottobre, l'elenco delle concessioni in scadenza, di cui è data preventiva pubblicità dal Comune con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.

Capo II - Cimiteri**Articolo 8 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel seguente cimitero: Viadanica via Castello.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditte esterne incaricate del servizio.
5. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 in merito al servizio di custodia del cimitero, alla tenuta dei registri cimiteriali e dei verbali di consegna delle urne cinerarie.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia dei cimiteri per gli aspetti igienico sanitari, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio.

Articolo 9 - Dotazioni cimiteriali

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare o destinate a:

- COLOMBARI LOCULI sepolture private a sistema di tumulazione individuale di feretri (ovvero loculi in concessione d'uso costruiti a spese del Comune);
- COLOMBARI NICCHIE CINERARIE sepolture private a sistema di tumulazione individuale per urne cinerarie (ovvero nicchie cinerarie in concessione d'uso costruite a spese del Comune);
- COLOMBARI OSSARI sepolture private a sistema di tumulazione individuale per cassette di resti mortali (ovvero cellette ossario in concessione d'uso costruite a spese del Comune, indistinte rispetto alle nicchie cinerarie);
- CAPPELLE sepolture private a sistema di tumulazione collettiva o familiare (ovvero cappelle di famiglia in concessione d'uso o in proprietà perpetua costruite o meno a spese del Comune);
- CAMPI DI TUMULAZIONE/TOMBE sepolture private interrate a sistema di tumulazione di due/quattro feretri (ovvero loculi interrati in concessione d'uso costruiti a spese del Comune);
- CAMPI DI INUMAZIONE/FOSSE sepolture a sistema di inumazione individuale con, o senza, soprastante copritomba o lapide privati;
- CAMPI DI INUMAZIONE/FOSSE BIMBI sepolture a sistema di inumazione individuale con, o senza, soprastante copritomba o lapide privati;
- CAMPI DI ROTAZIONE sepolture a sistema di inumazione individuale per inconsunti;
- DUE OSSARI E UN CINERARIO COMUNE;
- CIPPI E LAPIDI COMMEMORATIVI;
- CAPPELLA ORATORIO;
- DEPOSITO MORTUARIO;
- SERVIZI IGIENICI PER I VISITATORI;
- PERCORSI;
- INGRESSI E RECINZIONI;
- AREE VERDI E ARREDI;
- PARCHEGGI;
- GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE (PARCO DELLA MEMORIA);
- DEPOSITO.

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dagli elaborati grafici del Piano Cimiteriale TAVOLA 03V ALLEGATA AL PCm.

Articolo 10 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero non è prevista l'individuazione di reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In via eccezionale, dei reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 11 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero del Comune sono presenti due ossari per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e gli ossari comuni sono costituiti da tre manufatti costruiti sotto il livello del suolo e realizzati in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute negli ossari comuni potranno essere calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti saranno disperse nel cinerario comune.

Articolo 12 - Giardino delle rimembranze

Nel cimitero del Comune è individuato un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri, come indicato nel PCm.

Articolo 13 - Deposito mortuario – Sala autoptica – Deposito di osservazione

1. Il cimitero è dotato di deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.
3. Il deposito mortuario, come indicato nel PCm, può assolvere alla funzione di sala autoptica. Tale servizio potrà essere assicurato anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Articolo 14 - Zona di rispetto

La fascia di rispetto del cimitero di VIADANICA è individuata nella tavola 01V inquadramento, allegata al PCm. È stata definita nel PGT approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 30/09/2010 e successiva variante n.1 approvata con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 10/10/2020.

Articolo 15 - Inumazioni

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

2. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

3. Per calare il feretro nella fossa sarà posta la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione sarà eseguita con corde, braccia o con l'ausilio di mezzi meccanici sicuri. Ciascuna fossa di inumazione, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 16 - Tumulazioni

1. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dietro corresponsione di apposito canone.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

4. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco rispondente alle normative vigenti, recante il nome e il cognome del defunto, data di nascita e di morte; se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 17 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, la consegna e affidamento delle ceneri avvengono nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e delle leggi regionali vigenti.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
4. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 18 - Esumazioni/Estumulazioni

1. Le operazioni di esumazione/estumulazione sono a titolo oneroso.
2. Le esumazioni/estumulazioni sono regolate dal Comune secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali, il parere s'intende favorevole.
3. Delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Funzionario comunale competente o il soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di appositi avvisi, con l'indicazione delle sepolture per le quali deve essere eseguita l'esumazione/estumulazione ordinaria.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 3 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni

cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto dal Comune, ivi compresa la cremazione o la deposizione in ossario comune.

6. Se il cadavere esumato/estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo gli aventi titolo non ne dispongano la cremazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, con periodo di rotazione di 5 anni, in contenitori di materiale biodegradabile. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

8. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

9. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria; è vietata la presenza di altre persone non autorizzate al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione straordinaria, salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco.

10. Il Responsabile del Servizio di Custodia provvede alla chiusura del cimitero durante l'espletamento delle operazioni di esumazione ordinaria.

Articolo 19 - Oggetti rinvenuti e disponibilità dei materiali derivanti da sepoltura

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti verranno consegnati ai reclamanti. Nel caso non venissero reclamati entro 90 giorni potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi ne abbia titolo entro 90 giorni antecedenti l'esumazione/estumulazione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica, ovvero può procedere alla relativa distruzione.

5. Le opere aventi valore artistico o storico potranno essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 20 - Trasporto e corteo funebre, riti religiosi, vigilanza

1. Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente concorderà con i richiedenti l'orario stabilito per i funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso, o, in alternativa, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale; egli fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. Il trasporto funebre nell'ambito delle onoranze funebri deve essere di norma effettuato con l'uso di autofunebri che devono essere tenute a disposizione fino alla conclusione del funerale.

4. Nel caso in cui venga richiesto, previa autorizzazione dal Sindaco, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebri. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale, e dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e da garantire l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo, esonerando formalmente il Comune da ogni responsabilità conseguente al trasporto medesimo.

5. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. I cortei non possono essere interrotti da persone, veicoli o altro e debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Capo III - Concessioni cimiteriali

Articolo 21 - Concessioni

1. La concessione di sepoltura cimiteriale è l'atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Essa si configura in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe stabilite con deliberazione dalla Giunta Comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
3. Le concessioni in uso di sepolture individuali (loculi, ossari e cinerari) sono assegnate solo in presenza di feretro, di cassetta o di urna da tumularvi.
4. Per le concessioni in uso di sepolture individuali (loculi, ossari e cinerari) non sono concessi trasferimenti in altra sepoltura individuale all'interno del cimitero.
5. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione ed ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
6. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e secondo criteri e tariffe,

stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

7. Alle sepolture private di cui al presente Articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal Regolamento Regionale 4/2022 e s.m.i. sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

8. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo che ne fissa anche la relativa tassa, ed è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto, con spese a carico del concessionario.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ceduta o commerciata, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

11. In via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, il Responsabile competente può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario e urne cinerarie in appositi loculi aventi le caratteristiche richieste dal R.R. 4/2022 e s.m.i. nei seguenti casi.

- a) Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

- b) Si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- d) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

Il **deposito provvisorio** non può superare la durata di 12 mesi, salvo il caso di cui alla lettera a); in tutti i precedenti casi, il richiedente è esonerato dall'apposizione della relativa lapide. Salvo il caso di cui alla lettera a), il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo calcolato a partire dal secondo mese per il tempo di occupazione, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva secondo quanto previsto dal tariffario comunale, approvato e aggiornato con delibera di Giunta Comunale. Qualora alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria non si provveda alla sistemazione definitiva del feretro, verrà disposta la collocazione in campo ordinario di inumazione, con pagamento delle spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata.

Articolo 22 - Turni di rotazione - Durata delle concessioni

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune e delle aree per le cappelle, sono rilasciate dietro pagamento del canone corrispondente, la cui tariffa è stabilita con delibera di Giunta Comunale.
2. Tutte le concessioni e autorizzazioni per la sepoltura sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal pcm come specificato nei successivi commi 3 e 4, e comunque di durata non superiore a 70 anni, salvo rinnovo; nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sepoltura.
3. Le **autorizzazioni** alla sepoltura a sistema di inumazione per inconsunti sono a tempo determinato, stabilito in 5 anni non rinnovabile. Tale sepoltura non è oggetto di concessione e avviene qualora, estinta la concessione, il cadavere estumulato/esumato si trovi in condizioni di non completa mineralizzazione e il concessionario non intenda disporne diversamente
4. La durata massima delle concessioni d'uso per le sepolture comunali è così fissata:
 - In **10 anni** per le **sepulture a sistema di inumazione, non rinnovabile;**
 - In **70 anni** per le sepolture o aree destinate a sistema di tumulazione familiare o collettiva di feretri (**cappelle di famiglia**), **rinnovabile di 70 anni;**

- in **40 anni** per le sepolture a sistema di tumulazione individuale di feretri (**loculi**), **non rinnovabile**;
 - in **50 anni** per le sepolture a sistema di tumulazione individuale per cassette di resti mortali o urne cinerarie (**cellette ossario/nicchie cinerarie**), **non rinnovabile**;
 - in **60 anni** per le sepolture interrato a sistema di tumulazione di due/quattro feretri (**loculi interrati**), **rinnovabile di 30 anni**.
5. In deroga al precedente comma 2 la cappella denominata chiesetta è in concessione perpetua.

Articolo 23 - Richiesta di sepoltura e criteri di assegnazione

1. Per la richiesta di sepoltura, gli interessati dovranno inoltrare regolare domanda indicando il tipo di sepoltura prescelta e l'impegno ad osservare le norme di polizia mortuaria vigenti e quelle di cui al presente regolamento; la richiesta sarà accompagnata, nei casi previsti dal presente regolamento, dalla ricevuta di versamento della tariffa vigente per il tipo di sepoltura richiesta.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene in ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso. L'assegnazione della sepoltura è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, nella successione progressiva così stabilita:
 - SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE:
l'assegnazione della sepoltura avviene secondo progressione numerica
 - SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE PER INCONSUNTI:
l'assegnazione della sepoltura avviene secondo progressione numerica
 - LOCULI INDIVIDUALI:
l'assegnazione della sepoltura avviene procedendo colonna per colonna dall'alto verso il basso, partendo dall'estremità a destra di ciascun colombario e procedendo verso sinistra (fatta eccezione per la parete sx, l'entrata dx e l'entrata sx, dove si procede da sinistra verso destra)
 - CELLETTE OSSARIO/NICCHIE CINERARIE:
l'assegnazione della sepoltura avviene procedendo colonna per colonna dall'alto verso il basso, partendo dall'estremità a destra di ciascun colombario e procedendo verso sinistra;

– CAPPELLE DI FAMIGLIA:

la concessione di cappelle di famiglia, è data in ogni tempo secondo la disponibilità mediante bando pubblico nel quale saranno specificate le modalità e i criteri di assegnazione;

– BILOCULI E QUADRILOCULI INTERRATI:

la concessione di loculi interrati è data, in ogni tempo, secondo la disponibilità.

3. Le concessioni in uso dei loculi individuali sono assegnate solo in presenza di feretro; le concessioni per ossari e cinerari sono assegnate solo in presenza di cassetta o urna da tumularvi: non sono possibili prenotazioni.

4. In deroga al comma 3, la prenotazione può essere richiesta nei seguenti casi:

a) Per prenotazione del loculo attiguo, in vista del futuro affiancamento al coniuge, al convivente residente o a parente di primo grado premorto. Si precisa che il contratto relativo alla prenotazione va sottoscritto entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto.

b) Per prenotazione a favore di quel richiedente di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

Articolo 24 - Diritto d'uso delle sepolture private (biloculi / quadriloculi interrati e cappelle)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è di norma da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o convivente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

4. In deroga al comma 3, nella tomba di famiglia potrà essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea dietro pagamento al comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per i loculi.

5. Il diritto d'uso delle sepolture della cappella denominata "chiesetta" è riservato ai religiosi e religiose nativi del Comune di Viadanica o a quanti abbiano prestato il loro ministero in esso. Sarà il parroco pro tempore a richiederne l'atto di concessione a titolo

gratuito. Al completamento delle sepolture sarà di competenza del parroco pro tempore definire quali sepolture liberare per fare spazio a quelle nuove, tenendo conto dell'anno di tumulazione; rimarranno a carico della parrocchia tutte le spese di estumulazione, cremazione o inumazione nel campo degli indecomposti. Nel caso in cui lo spazio risulti esaurito e non si provveda a liberarlo, potrà essere richiesta una concessione in altro loculo, esterno alla "chiesetta", che avrà natura di concessione onerosa e a tempo determinato ai sensi dell'articolo 21 e 22.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e ne determina la decadenza.

Articolo 25 - Successione delle concessioni

1. Il diritto della concessione d'uso delle sepolture private collettive o familiari (biloculi /quadriloculi interrati e cappelle) può essere trasmesso, per eredità, ai legittimi successori dei concessionari, escluso ogni altro.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Articolo 24 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno degli aventi diritto quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune o del gestore del cimitero.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Articolo 24, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, notificate al Comune tramite ufficiale giudiziario, per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura (sia essa ad inumazione o a tumulazione), il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 26 - Revoca delle concessioni

Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

Articolo 27 - Decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate, o alla scadenza del rinnovo;
 - b) con la soppressione, anche parziale, di aree e manufatti del cimitero, salvo quando disposto nell'Articolo 29;
 - c) con l'estinzione della famiglia di cui ai commi 3 e 4 dell'Articolo 25;
 - d) per revoca per motivi di interesse pubblico, storico o artistico di cui all'Articolo 26;
 - e) per decadenza nei casi in cui la concessione sia oggetto di lucro e speculazione e quando non si sia realizzata la sepoltura entro i termini previsti (comma 5 dell'Articolo 21);
 - f) per decadenza nei casi di abbandono o rinuncia di cui all'Articolo 28;
 - g) per decadenza nel caso di cessione del diritto d'uso della sepoltura di cui al comma 6 dell'Articolo 24;
 - h) per decadenza quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui all'Articolo 30;
 - i) per decadenza quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo contrattuale previsto nell'atto di concessione, o qualora la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali, per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di inadempienza contrattuale è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento del funzionario competente individuato dal Sindaco con cui viene accertata.

Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta il ripristino della situazione precedente ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in campi comuni di

inumazione, in ossario/cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. Nel caso di estinzione della concessione, prima della scadenza gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Nel caso di estinzione della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocandoli in campi comuni per inumazione e/o nell'ossario/cinerario comune, rientrando nella piena disponibilità della sepoltura.

Articolo 28 - Rinuncia alla concessione e abbandono

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettiva quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, non spetta alcun rimborso e la sepoltura rientra tra le disponibilità del Comune, con libertà di concessione a chiunque. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

2. Nel caso di rinuncia o abbandono di sepoltura privata collettiva o familiare già data in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo stabilito secondo le tariffe e con le modalità vigenti.

3. Alla naturale scadenza della concessione, gli interessati aventi titolo dovranno confermarne, se previsto, il rinnovo, dietro il pagamento del relativo canone di rinnovo le tariffe vigenti. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale. Dell'azione del Comune allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni. È competenza del Funzionario

comunale o suo incaricato o del soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal Comune, la pubblicazione di tale atto.

Articolo 29 - Modifica o soppressione parziale di aree e manufatti cimiteriali

1. È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, adeguamento e ristrutturazione delle sepolture esistenti o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Funzionario comunale competente dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e del cimitero, per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
5. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nelle aree o manufatti del cimitero da sopprimere o modificare restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nella nuova sepoltura o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo o luogo pubblico a sua scelta.

Articolo 30 - Manutenzione

1. I concessionari delle sepolture private (cappelle e loculi interrati) mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse indispensabile od opportuna prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Il concessionario è altresì tenuto alla conservazione e regolarizzazione della vegetazione eventualmente messa a dimora.
3. Nelle sepolture private in concessione d'uso costruite dal Comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia omogenea e tale da non presentare soluzioni di continuità, il Comune o il gestore del cimitero provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti;
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;

Capo IV - Polizia dei cimiteri

Articolo 31 - Orario di visita al cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario, variabile stagionalmente, fissato con delibera di Giunta Comunale, che sarà affisso all'ingresso del cimitero e presso l'ufficio addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 32 - Disciplina dell'ingresso e condotta all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo.
2. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
 - alle persone in stato di ubriachezza;
 - alle persone vestite in modo indecoroso;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il decoro del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; usare strumenti di diffusione sonora, salvo che in occasione di riti funebri e celebrazioni religiose;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, materiali od oggetti votivi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri interni ed esterni del cimitero;
- calpestare sepolture e aiuole;
- sedere sulle sepolture e scrivere su di esse;
- l'offerta di servizi o di oggetti;
- distribuire indirizzi o volantini pubblicitari, raccogliere petizioni;
- chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi;
- eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni per la Commemorazione dei Defunti, senza l'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta Comunale.

4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

5. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto, offensivo nei riguardi del culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose della religione professata dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica

o deferito all'autorità giudiziaria. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Articolo 33 - Celebrazioni

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri civili o religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

Capo V - Imprese e lavori privati

Articolo 34 - Accesso al cimitero e norme in materia di sicurezza

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano di competenza del Comune o del gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le opere di manutenzione ordinaria non è necessaria l'autorizzazione del servizio comunale competente.
4. Per l'esecuzione di opere edili o impiantistiche all'interno del cimitero comunale dovranno essere osservate tutte le norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008, ecc.).

Articolo 35 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere d'intesa col gestore del cimitero e autorizzare in forma scritta dal Responsabile dell'Ufficio.
3. Le imprese, in occasione della Commemorazione dei Defunti, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, sistemando il cantiere col decoro dovuto alla festività.

Articolo 36 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari o collettive.

Articolo 37 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Tutte le autorizzazioni ed i permessi per l'esecuzione delle opere dei privati, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e per il risarcimento di eventuali danni.

Capo VI - Edilizia cimiteriale**Articolo 38 – Loculi interrati e cappelle**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale e alle relative Norme Tecniche di Attuazione. Gli eventuali interventi di modifica, restauro, ristrutturazione o manutenzione di quanto già permesso o posto in essere devono essere parimenti autorizzati mediante la procedura vigente all'atto di presentazione dei medesimi presso l'Ufficio Tecnico comunale.
2. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, iscrizioni, croci, monumenti, ricordi, simboli, lampade votive, decorazioni e abbellimenti, secondo forme, misure, colori e materiali che siano rispettosi del carattere del cimitero e conformi ai criteri generali stabiliti nelle Norme Tecniche del Piano Cimiteriale, dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. La loro installazione è a carico del concessionario che solleverà il comune da ogni responsabilità conseguente all'installazione. È vietato qualsiasi utilizzo dell'interspazio tra le sepolture.
3. Verranno rimossi gli elementi copritomba che non rispettino le disposizioni previste dal presente Regolamento o che abusivamente fossero stati cambiati, sostituendo l'originale. Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni comporterà l'assoggettamento ai

regolamenti locali dandone comunicazione sia al concessionario che alla ditta che ha effettuato i lavori.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero; è altresì vietata la posa di oggetti e vasi a terra sui passaggi comuni.

5. Si consente il collocamento di foto-riproduzioni, purché eseguite su supporti non facilmente deperibili in grado di garantirne la permanenza nel tempo.

6. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi in vaso avendo cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui e che tali essenze al loro massimo sviluppo non superino l'altezza di 60 cm; il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli elementi quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dal perimetro del manufatto.

7. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, possibilmente, non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile comunale competente li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

8. Dai cimiteri il Custode provvederà a togliere d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli abbellimenti e gli ornamenti indecorosi, non curati o in cattivo stato a causa di mancata o insufficiente manutenzione o che si estendano al di fuori delle aree concesse. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida per un periodo di 30 giorni da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

9. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte; può contenere anche delle rituali espressioni brevi, il cui testo deve essere consono al decoro e alla discrezione del luogo. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

10. Tutti gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia delle sepolture.

Articolo 39 - Colombari

1. La fornitura delle lastre o lapidi di chiusura in marmo dei loculi per la tumulazione di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie è effettuata da parte del Comune e risulta compresa nella tariffa di concessione d'uso della sepoltura; ove le stesse siano sostituite dal concessionario, dovranno essere conformi per dimensione, materiale e colore a quelle originarie fornite dal comune; nel caso di rottura, conseguente a rimozione della lapide, per introdurre cassette di resti o urne cinerarie nei loculi, la sostituzione della stessa sarà completamente a carico del concessionario. Non è consentito il raggruppamento, in un'unica lapide, di loculi ed ossari contigui.
2. L'applicazione e la tipologia di ricordi, decorazioni, abbellimenti, iscrizioni, fotografie, lumi votivi e vaschette portafiori da porre sulle lapidi di loculi, ossari e celle per urne cinerarie deve avere tipologia simile a quelle già esistenti e deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero; è altresì vietata la posa di oggetti e vasi a terra sui passaggi comuni.
3. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte; può contenere anche delle rituali espressioni brevi, il cui testo deve essere consono al decoro e alla discrezione del luogo. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verrà rimosso tutto ciò che si estenda oltre l'area data in concessione o che non rispetti quanto stabilito dai precedenti commi.

Articolo 40- Inumazioni

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da una croce/cippo, fornita dal Comune e messa in opera dagli addetti subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, dell'anno di nascita e di morte del defunto.
2. In sostituzione della croce/cippo, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba la cui superficie complessiva non deve essere superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le

cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'amministrazione comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone defunte e ad una breve epigrafe; è altresì possibile apporre la foto-riproduzione del defunto, purché eseguita su supporti non facilmente deperibili in grado di garantirne la permanenza nel tempo. La posa in opera del copritomba o della lapide sulle sepolture non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione; nei primi 6 mesi rimarrà provvisoriamente collocata la croce/cippo di cui al precedente comma 1. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione e lo smaltimento a concessione d'uso estinta, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

3. Relativamente alle inumazioni dei cadaveri rinvenuti durante le esumazioni o estumulazioni non completamente scheletrizzati, considerata la provvisorietà della collocazione e la breve durata del periodo di inumazione, non è autorizzata la sostituzione descritta nel precedente comma 2.

4. Sulle sepolture ad inumazione, è vietata la coltivazione di qualsiasi arbusto o altra essenza vegetale.

5. Verrà rimosso tutto ciò che si estenda oltre l'area data in concessione o che non rispetti quanto stabilito dai precedenti commi.

Capo VII - Disposizioni varie e finali

Articolo 41 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitiva risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 42 - Mutamento del rapporto concessorio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla loro entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto fino alla scadenza della concessione; nel caso di rinnovo si applicheranno le tariffe vigenti all'atto del rinnovo stesso.

Articolo 43 - Gestori cimiteriali diversi dal Comune

1. Gli eventuali affidatari della gestione del cimitero sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal contratto di servizio, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.
2. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 44 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge, salva l'applicazione di sanzioni penali nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 45 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si richiama il seguente quadro normativo:

- PIANO CIMITERIALE 2022
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 10.09.1990 n° 285
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' del 24.06.1993 n° 24

- LEGGE REGIONALE del 30.03.2001 n° 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri -
- LEGGE del 01.08.2002 n° 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti -
- LEGGE REGIONALE del 18.11.2003 n° 22 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali -
- CIRCOLARE REGIONALE del 09.02.2004 n° 7 - Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. del 18.11.2003 n° 22 -
- REGOLAMENTO REGIONALE del 09.11.2004 n° 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali -
- D.G.R. del 21.01.2005 n° 7/20278 - Attuazione del Regolamento Regionale n° 6 in materia di attività funebri e cimiteriali - Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre
- LEGGE REGIONALE del 08.02.2005 n° 6 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005
- CIRCOLARE REGIONALE del 30.05.2005 n° 21 - Indirizzi applicativi del R.R. del 09.11.2004 n° 6 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" -
- REGOLAMENTO REGIONALE del 06.02.2007 n° 1 - Modifiche al R.R. del 09.11.2004 n° 6 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" -
- D.G.R. del 04.05.2007 n° 8/4642 - Attività funebri e cimiteriali: documento "Gli impianti di cremazione in Lombardia" ai sensi del R.R. N° 6/2004
- D.G.R. del 04.03.2009 n° 8/9052 - Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione - Modifica del D.G.R. n° 4262/2007
- LEGGE REGIONALE del 31.12.2009 n° 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità -

Articolo 46 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.